

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-885 del 13/02/2025
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06 E SMI, PARTE II, TIT.III BIS - LR 21/04 - MUTTI SPA - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR) - AGGIORNAMENTO DELL'AIA PER MODIFICA SU ASSUNZIONE VALORI DI FONDO-PIEZOMETRI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-946 del 13/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;

- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”; la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l'eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la Deliberazione n.152/2024 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

DATO ATTO che la società Mutti SpA è autorizzata con Determina Dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2022-5655 del 4/11/2022 rilasciata da Arpae SAC di Parma per l'installazione sita in comune di Collecchio (PR) per l'esercizio dell'attività principale rientrante nella categoria IPPC 6.4 lettera b) punto 3 dell'Al.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 aggiornata con DET-AMB-2023-3524 dell'11/07/2023 e con DET-AMB-2024-4692 del 29/08/2024;

RICHIAMATI, in particolare:

- i capitoli dell'All. I dell'AIA laddove si prescrive il monitoraggio annuale tramite piezometri delle acque sotterranee sui parametri lì indicati;
- lo specifico capitolo dell'All. I dell'AIA che prescrive le caratteristiche dei piezometri e i parametri per cui svolgere il campionamento;

PRESO ATTO che il suddetto monitoraggio svolto nel corso degli anni da Mutti SpA ha evidenziato il superamento delle CSC di cui alla tabella 2, Allegato V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 per i parametri Ferro e Manganese, pur non svolgendo l'azienda alcun tipo di lavorazione che contempla il loro utilizzo, per cui è stato avviato il procedimento di sito potenzialmente contaminato, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 s.m.i con nota prot.173334 del 10/11/2021;

PRESO ATTO del provvedimento di ARPAE DET-AMB-2025-500 del 29/01/2025 con cui si sono recepiti, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae e in applicazione delle Linee guida SNPA 8/2018, il seguente valore di fondo delle acque sotterranee per l'installazione IPPC in parola (sulla base del monitoraggio dei due piezometri a disposizione della Ditta):

- Manganese: 527 µg/l (Livello confidenza BASSO)

VISTA la relazione tecnica di aggiornamento dell'AIA elaborata nel merito da Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma di prot.PG/2025/21843 del 4/02/2025 qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in capo alla società Mutti SpA sita in comune di Collecchio, di cui al provvedimento DET-AMB-2022-5655 del 4/11/2022 rilasciato da Arpae SAC di Parma per l'esercizio dell'attività principale rientrante nella categoria IPPC 6.4 lettera b) punto 3 dell'All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e successivi aggiornamenti citati in premessa, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma di prot.PG/2025/21843 del 4/02/2025, e, in particolare, modificando così i capitoli relativi alla Protezione Suolo e Acque Sotterranee e alle Emissioni nel Suolo dell'All. I dell'AIA; resta inteso che per tutti gli altri parametri diversi da Manganese restano valide le rispettive CSC indicate in Tab. 2 di All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06; si da atto, così come già richiamato nella DET-AMB-2025-500 del 29/01/2025 che i valori di fondo calcolati a scala locale sono validi per il confronto con il dataset di entrambi i piezometri PZ3 e PZ6, tenendo conto che essendo i valori di fondo caratterizzati da un livello di confidenza BASSO, la prosecuzione del monitoraggio potrebbe richiedere una rivalutazione dei valori di fondo aumentando la robustezza statistica delle valutazioni e/o rivalutare l'opportunità di aggiornare il modello concettuale;
2. DI PRESCRIVERE di esprimere i livelli di falda sia come soggiacenza (profondità della falda dal piano campagna) sia come piezometria (quota della falda rispetto il livello medio del mare) effettuando le attività necessarie di quotatura dei punti di riferimento dei piezometri e dei relativi piani campagna;
3. DI RACCOMANDARE inoltre alla Ditta il continuo aggiornamento e attenta implementazione del DataBase a disposizione, in funzione del proseguimento del monitoraggio;
4. DI STABILIRE CHE:
 1. resta invariata ogni altra parte dell'AIA vigente;
 2. l'allegata relazione tecnica prot. 21843 del 4/02/2025 è parte integrante del presente atto;
 3. il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
5. DI INVIARE copia della presente Determinazione al Comune di Collecchio, ad AUSL Distretto Sud Est, alla società Mutti SpA e, per conoscenza, ad Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma;

6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

7. DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo procedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *relazione tecnica Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2025/21843 del 4/02/2025.*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Omiss...

C 2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee

Con Atto ARPAE n. DET-AMB-2025-500 del 29/01/2025 sono stati assunti, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae- Valori di fondo Acque sotterranee e applicando le Linea guida SNPA 8/2018, il seguente valore di fondo: 527 µg/l per il Manganese.

Considerando che attualmente il livello di confidenza della valutazione statistica è medio, nel tempo, proseguendo con i monitoraggi annuali e la maggiore disponibilità di dati, con conseguente aumento della robustezza statistica, si potrebbe pervenire ad una rielaborazione delle valutazioni finora condotte.

Non sono previste lavorazioni che possano portare ad immissioni dirette e continue sul e nel suolo di sostanze e/o preparati presenti nel sito ed in grado di determinare un inquinamento chimico. L'utilizzo di tali sostanze e/o preparati potrebbe dare luogo ad eventi incidentali quali sversamenti di oli, acidi, etc., o ad emissioni fuggitive dovute a perdite della rete fognaria interrata interna allo stabilimento. Considerato che queste sostanze e/o preparati potrebbero essere incorporati nel suolo o trasportati dalle acque irrigue o piovane, e potrebbero quindi essere in grado di produrre una rottura dei delicati equilibri dell'ecosistema del suolo con cui vengono a contatto, determinando uno stato di inquinamento anche molto lungo nel tempo, si prevede, per la salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, uno specifico monitoraggio delle acque sotterranee, che dovrà essere eseguito mediante i due piezometri posti rispettivamente a monte e a valle dell'installazione.

Valutazione della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

La Ditta aveva eseguito nel 2015 la verifica che era stata svolta nel rispetto dei criteri previsti dall'Allegato 1 al D. M. 272 del 13/11/2014; nel corso dell'istruttoria del riesame la Ditta ha dichiarato che i contenuti della suddetta relazione sono coerenti con il nuovo DM 95/2019.

La verifica eseguita ha mostrato la presenza nell'insediamento di numerose sostanze pericolose considerate critiche in quanto appartenenti alle 4 classi di pericolo definite dal D.M. n. 272/14 e presenti in concentrazioni superiori ai limiti di soglia previsti.

Dalla valutazione emerge che l'impermeabilizzazione dell'area utilizzata a servizio dell'impianto mediante asfalto/cemento, è il fattore fondamentale per proteggere da eventuali elementi contaminanti il suolo e le acque sotterranee, cioè è l'elemento che ne impedisce la diretta venuta a contatto (per deposito/infiltrazione/percolazione) e che l'area direttamente interessata dall'attività produttiva risulta tutta completamente impermeabilizzata.

Vengono inoltre effettuati controlli visivi periodici dei bacini di contenimento e delle reti di collegamento per valutarne lo stato di conservazione e/o verificare eventuali perdite. Il personale che opera all'interno del sito è adeguatamente formato ed informato relativamente alle azioni di intervento da adottare in



caso di anomalie, emergenze e sul corretto utilizzo dei presidi e delle dotazioni in uso.

Sono presenti ed è mantenute aggiornate le seguenti procedure interne:

PSA 15 "Gestione delle sostanze pericolose e prevenzione della contaminazione del suolo" che indica le modalità adottate per la gestione delle sostanze pericolose, al fine di prevenire danni all'ambiente e/o al personale addetto.

PSA 14 "Gestione delle emergenze" che descrive le misure adottate per individuare i potenziali incidenti e le situazioni di emergenza in modo da garantire una risposta adeguata e mirata a prevenire e attenuare l'impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sull'ambiente.

Queste caratteristiche strutturali del sito consentono pertanto di escludere elementi specifici di rischio di contaminazioni nell'ambito dell'utilizzo all'interno del processo produttivo delle sostanze pericolose di cui alle classi 1, 2, 3 e 4.

La procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento evidenzia quindi, in base a quanto sopra riportato dal Gestore, che non esiste possibilità di contaminazione e di conseguenza non sussiste l'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento.

Nella documentazione presentata in corso di riesame viene infine riportato che ai sensi della comunicazione ricevuta inerente gli indirizzi applicativi della Regione Emilia Romagna in merito all'emanazione del DM 95/2019 si conferma che la documentazione presentata ai sensi del DM 272/2014 e le relative conclusioni sono da ritenersi valide anche secondo i criteri del nuovo regolamento.

Infine, in ottemperanza al comma 6-bis, art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 smi ("Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'Autorizzazione Integrata Ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali monitoraggi"), si prescrive che il Gestore dell'impianto presenti ad Arpae una proposta di aggiornamento/modifica del Piano di Monitoraggio entro tempi congrui al fine di procedere al recepimento di quanto previsto dal sopracitato articolo entro i termini sopra indicati; resta salva la possibilità da parte di Arpae SAC di introdurre nei futuri aggiornamenti dell'A.I.A. ulteriori o diversi monitoraggi.

D 2.7 Emissioni nel suolo

Proposte di prescrizioni/condizioni

Il Gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie

prime, rifiuti, vasche di lavorazione, vasche per acque destinate al recupero, etc.) onde evitare sversamenti, perdite, fessurazioni.

Il Gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve periodicamente verificare lo stato di tutti i serbatoi di stoccaggio esterni e che i bacini di contenimento presenti nel sito risultino vuoti.

A salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, dovrà essere previsto il monitoraggio delle acque sotterranee della prima falda a monte e a valle delle linee di deflusso rispetto allo stabilimento (protezione dinamica) mediante due piezometri.

I piezometri dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- diametro del tubo di 103 mm in modo da consentire l'introduzione di pompe idonee alle fasi di spurgo e campionamento;
- fenestrazione realizzata in modo tale che il piezometro filtri la prima falda acquifera significativa;
- realizzati con materiali idonei tali da resistere meccanicamente e chimicamente e dovranno essere previsti nel piano di gestione di fine vita dell'impianto e quindi disponibili per il monitoraggio per almeno ulteriori dieci anni dalla dismissione del sito;
- posizionamento tale da garantire l'accesso in sicurezza e lo svolgimento delle attività ispettive anche dopo la dismissione del sito;
- dotazione di dispositivi che ne consentano la protezione dall'inquinamento e da atti vandalici;

Ogni piezometro dovrà essere corredato di una scheda monografica comprendente l'ubicazione (comune, località, georeferenziazione, CTR di riferimento), inquadramento (geografico, geologico, idrogeologico, piezometrico e idrochimico), dati caratteristici (data esecuzione, profondità, quota piano campagna, lunghezza del filtro, quota superiore e inferiore del filtro), stratigrafia del terreno, corografia e schema di completamento del piezometro.

Piezometro	Coordinate UTM-WGS84	Quota p.c (m s.l.m.)	Profondità pozzo	Ubicazione e filtri	Corpo idrico intercettato
Pz3	N 4957957 E 595731	95	57	52÷57	Conoide Taro-Parola - libero (codice 9015ER-DQ1-FPF)
Pz6	N 4958459 E 596203	93.4	50	25÷49	Conoide Taro-Parola - libero (codice 9015ER-DQ1-FPF)

Di seguito la tabella con i parametri, i limiti del D.Lgs 152/06 e smi e i VdF (valori di fondo) elaborati.

Parametri da ricercare	Limiti e VDF	U.di M.	PZ3 piezometro di monte	PZ6 piezometro di valle
livello piezometrico		m	Monitoraggio annuale	Monitoraggio annuale
pH				
Conducibilità		µS/cm		
Residuo fisso a 105°C		%		
Azoto ammoniacale (NH ₃)		mg/l		
Azoto nitroso (NO ₂)	500	µg/l		
Azoto nitrico (come NO ₃)		mg/l		
Calcio (Ca)		mg/l		
Magnesio (Mg)		mg/l		
Potassio (K)		mg/l		
Sodio (Na)		mg/l		
Fosfati (P ₂ O ₅)		mg/l		
Durezza (CaCO ₃)		mg/l		
Alcalinità (CaCO ₃)		mg/l		
Cloruri (Cl)		mg/l		
Fluoruri (F)	1500	µg/l		
Solfati (SO ₄)	250	µg/l		
Manganese (Mn)	527	µg/l		
Ferro (Fe)	200	µg/l		
Idrocarburi totali	350	µg/l		



RELAZIONE DI RIFERIMENTO D.M. 95/2019

Prescrizioni

La ditta deve aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova Pre-relazione di Riferimento ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che modificano in modo sostanziale quanto dichiarato nel Pre-Relazione inviata.

Omiss...

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.